



COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**Area Amministrativa, alla Persona, Pubblica Istruzione, Sport, Vice Segretario Generale
Settore Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Art. 1** *Finalità*
- Art. 2** *Modalità di gestione*
- Art. 3** *Beneficiari del servizio*
- Art. 4** *Modalità del servizio*
- Art. 5** *Iscrizione*
- Art. 6** *Obblighi del genitore*
- Art. 7** *Rinuncia o variazione*
- Art. 8** *Compartecipazione al costo del servizio di trasporto*
- Art. 9** *Comportamento degli alunni*
- Art. 10** *Comportamento degli autisti e degli accompagnatori*
- Art. 11** *Servizio di trasporto per gite scolastiche ed attività extrascolastiche*
- Art. 12** *Rinvii*

Art 1) Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio comunale di trasporto scolastico, in applicazione delle direttive regionali della L.R. 25.06.1984 n. 31, "è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, tale servizio è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale".

Art. 2) Modalità di gestione

1. L'Amministrazione può gestire il servizio con le seguenti modalità:
 - A) Gestione dei propri scuolabus attraverso personale dipendente dell'ente in possesso dei requisiti previsti per legge;
 - B) Gestione dei propri scuolabus attraverso affidamento a Ditta esterna, alla quale è affidato anche il servizio di conduzione, manutenzione ed eventuale assistenza;
 - C) Gestione in appalto del servizio di trasporto da effettuare con mezzi messi a disposizione dalla ditta.
2. Sia nel caso di gestione diretta, sia nel caso di affidamento a terzi con appalto, saranno utilizzati automezzi idonei e rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 31/011997, dalla Circolare Ministeriale n. 23/97 e comunque dalla normativa vigente al momento.

Art. 3) Beneficiari del servizio.

1. Prioritariamente il servizio è rivolto agli studenti residenti nel territorio delle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) provenienti dalla Zona P.I.P. e dalle frazioni di Borgo Sa Zeppara, Montavecchio e relative case sparse.
2. Salvo diversa disposizione prevista dalla normativa vigente e/o dai documenti utili alla circolazione dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, potranno accedere al servizio di trasporto scolastico, in via del tutto eccezionale, anche gli studenti residenti frequentanti le scuole superiori e domiciliati nelle località periferiche, individuate al comma 1 del presente articolo, solo ed esclusivamente qualora non siano previsti mezzi di linea ordinaria atti a garantire il tragitto casa-scuola-casa.
- 3 In relazione alla disponibilità finanziaria e alle richieste pervenute all'ufficio Pubblica Istruzione, potrà essere istituito il servizio di trasporto ed assistenza dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. In particolare il servizio potrà essere rivolto agli studenti provenienti dalle località di cui al comma 1 art. 3.
4. L'Amministrazione, in alternativa al servizio di trasporto, al fine di favorire la frequenza scolastica sin dalla più tenera età, si riserva la possibilità di assegnare alle famiglie in disagiate condizioni economiche, un contributo forfetario di rimborso spese viaggio, il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale in relazione alla disponibilità finanziaria, alla distanza e alla frequenza.
5. Visto il D.M 31.01. 97 il servizio può essere concesso anche ai non residenti nel rispetto delle seguenti condizioni e priorità di concessione:

- alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado site nel territorio di Guspini, purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus e si rispettino i percorsi già stabiliti;
- disponibilità del richiedente a servirsi della fermata nel territorio di Guspini, già prevista nel percorso;
- l'accoglimento è comunque subordinato al soddisfacimento di tutte le richieste degli studenti residenti

6. La richiesta di iscrizione al servizio per i non residenti potrà essere accolta previa disponibilità di posti e a tariffa intera salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.

Art. 4) Modalità del servizio.

1. Il servizio (orari e fermate) sarà organizzato dall'ufficio Pubblica Istruzione in relazione:

- alle disposizioni del presente regolamento;
- ai percorsi stabiliti della Giunta Comunale;
- alle istanze pervenute nei tempi fissati dall'ufficio;
- agli orari d'entrata e d'uscita comunicati dai competenti organi scolastici;
- al calendario scolastico.

2. Tra le altre richieste pervenute entro il termine reso noto dal Responsabile del Servizio mediante avviso pubblico, l'ufficio competente procederà a formare una graduatoria in base al seguente ordine di priorità:

- situazione di handicap certificata che non necessiti di assistenza;
- distanza tra il domicilio dello studente e la sede scolastica frequentata (con esclusione delle domande di persone domiciliate entro 300 metri dal plesso scolastico)
- motivate giustificazioni, supportate eventualmente da relazione servizio sociale nella quale si evidenzia l'impossibilità al raggiungimento della scuola senza il servizio scuolabus.
- In caso di ulteriore esiguità di posti sarà data priorità all'alunno più piccolo d'età.

3. In caso di variazione dell'inizio o della fine delle lezioni per sciopero o assemblee, riunioni sindacali che riguardano il personale scolastico e che comportino orari sfalsati degli studenti, all'ingresso e all'uscita, o tra i differenti plessi scolastici esistenti, potrà non essere garantito il servizio nei diversi orari o potranno essere apportate delle modifiche agli orari e fermate ordinarie.

4. Qualora la comunicazione di variazione degli orari d'entrata o uscita degli studenti non venga trasmessa dalla scuola in tempo utile ovvero almeno due giorni lavorativi prima, l'Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni conseguente responsabilità in merito alla mancata organizzazione del servizio.

5. Nell'eventualità in cui lo sciopero coinvolga il personale della ditta appaltatrice l'Amministrazione, anche tramite la scuola o gli autisti, dovrà avvertire gli studenti interessati o le famiglie.

6. Il servizio ordinario di rientro è garantito al mattino a tutti gli studenti ammessi. Nel pomeriggio il rientro è garantito prioritariamente agli studenti domiciliati nelle località periferiche al fine di evitare che gli stessi rientrino tardi nelle proprie abitazioni, salvo che le fermate degli utenti dell'agglomerato urbano si trovino lungo il percorso di rientro e le stesse non incidano sostanzialmente sui tempi di rientro.

Art. 5) Iscrizione.

1. Per accedere al servizio le famiglie interessate dovranno presentare annualmente al Comune, apposita istanza di ammissione al servizio secondo le modalità e i termini previsti e resi noti dal Responsabile del Servizio.

Art. 6) Obblighi del genitore.

1. L'adesione al servizio costituisce a tutti gli effetti contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, si obbliga inoltre a rispettare le condizioni e le modalità di utilizzo del servizio, ad accompagnare il minore alla fermata e a essere presente al momento del rientro. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dallo scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume ogni responsabilità per l'inadempienza a detto obbligo.

3. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione Comunale, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus in quanto la stessa risponde della custodia durante il trasporto.

4. La responsabilità dell'autista e dell'Amministrazione è limitata al periodo di permanenza dello studente sullo scuolabus.

5 Non potrà essere accolta alcuna domanda condizionata o che comunque non accetti interamente le condizioni che regolano il servizio

6. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente alla disponibilità di posti sugli scuolabus. Tali domande non potranno comunque comportare mutamenti ai percorsi e agli orari.

7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico. A ciascun utente del servizio sarà rilasciato, per l'anno scolastico di riferimento, un tesserino di riconoscimento nominativo con la fototessera da esibire alla salita sullo scuolabus.

8. E' assicurata la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus solo nel caso di trasporto di alunni della scuola d'infanzia, ex art. 2 D.M. 31.01.1997.

Art. 7) Rinuncia o variazione

1. Poiché il servizio viene richiesto per l'intero anno scolastico, eventuali rinunce o inutilizzo temporaneo del servizio dovuto ad esempio a periodi di malattia o altro non sollevano il richiedente dall'obbligo di versare l'intera contribuzione dovuta ad eccezione di:

- a) trasferimento della famiglia ad altro comune;
- b) trasferimento d'imperio da parte dell'istituzione scolastica ad altro plesso per cui la famiglia non ha più necessità del servizio di trasporto;
- c) cause gravi ed imprevedibili debitamente documentate che saranno prontamente vagliate dall'Amministrazione (es. perdita posto lavoro, grave malattia ecc.)

Art. 8) Compartecipazione al costo del servizio di trasporto.

1. L'adesione al servizio di trasporto scolastico determina la compartecipazione della famiglia al costo del servizio, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 31/1984 in base alle singole condizioni economiche.
2. Per usufruire del servizio l'utente dovrà essere in regola con la contribuzione al servizio e degli altri servizi di cui usufruisce (ad es. il servizio di refezione scolastica).
3. Le quote di compartecipazione sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale per l'intero anno scolastico.
4. La contribuzione annuale dovrà avvenire: anticipatamente in un'unica soluzione; in rate trimestrali anticipate; in rate mensili anticipate.
5. E' previsto uno sconto del 10% della quota annuale dovuta per chi, provvederà a versarla in un'unica soluzione ad inizio anno scolastico.
E' previsto uno sconto del 3% della quota trimestrale dovuta per chi, provvederà a versarla in un'unica soluzione ad inizio anno ad inizio di ogni trimestre;
6. In caso di mancato pagamento l'Amministrazione procederà al recupero coatto del dovuto, a cura dell'ufficio entrate comunale, con aggravio degli interessi legali, nei tempi e nei modi previsti per legge.
7. Il servizio è da intendersi gratuito per gli studenti in situazione di invalidità/handicap certificata;
8. L'eventuale inutilizzo anche parziale del servizio e/o per periodi lunghi o prolungati nel tempo non comporta riduzioni o esoneri nel pagamento dovuto.

Art. 9) Comportamento degli alunni.

1. Gli alunni che beneficiano del servizio di trasporto devono seguire un comportamento diligente volto al rispetto delle seguenti norme minime di comportamento:
 - a) esibire il tesserino di riconoscimento su richiesta del personale adibito al servizio di trasporto o di altro personale comunale;
 - b) allacciarsi la cintura se prevista nello scuolabus;
 - c) evitare sia alla salita che alla discesa di spingere gli altri bambini/ragazzi;
 - d) una volta saliti sullo scuolabus restare seduti per tutto il tragitto e alzarsi solo quando il mezzo è fermo incolonnandosi ordinatamente per scendere;
 - e) evitare atteggiamenti che possono compromettere la sicurezza propria, degli altri trasportati e dell'autista;
 - f) osservare un linguaggio corretto evitando l'uso di parole volgari ed offensive;
 - g) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto. In caso contrario la famiglia sarà chiamata a risponderne;
 - h) non gettare oggetti dal mezzo;
 - i) evitare di trasportare oggetti pericolosi per la propria e di altri incolumità.
2. Il mancato rispetto dei suddetti doveri comportamentali avrà come conseguenza un immediato richiamo verbale. Il persistere dell'atteggiamento di disturbo sarà formalmente segnalato dal conducente al competente ufficio comunale che provvederà ad informare i genitori.
3. E' facoltà del Comune sospendere la fruizione del servizio di trasporto agli utenti che nonostante il richiamo verbale e la contestazione scritta persisteranno in un atteggiamento di disturbo. La sospensione ed il tempo saranno stabilite dal responsabile del servizio in relazione alla gravità del

comportamento scorretto. Il provvedimento di sospensione, preceduto da eventuale incontro con i genitori, verrà loro formalmente comunicato.

Art. 10) Comportamento degli autisti e accompagnatori.

1. Gli autisti e gli eventuali accompagnatori preposti al servizio, ciascuno per le proprie competenze, devono usare sempre la diligenza del buon padre di famiglia e pertanto:

- a) rispettare l'orario e il piano delle fermate stabilite dal Comune;
- b) tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti degli alunni;
- c) richiamare verbalmente gli alunni che non osservano un comportamento corretto e segnalarlo al Comune;
- d) rispettare il codice della strada ed evitare ogni possibile situazione di rischio per l'incolumità dei soggetti trasportati;
- e) rispettare ogni altra direttiva emanata dall'ufficio Pubblica Istruzione nonché ogni disposizione regolamentare o normativa atta a tutelare l'incolumità e sicurezza dei passeggeri o quant'altro.
- f) Evitare qualsiasi situazione che possa pregiudicare la sicurezza degli studenti trasportati;

Art. 11) Servizio trasporto per gite scolastiche ed attività extrascolastiche.

1. Come previsto dal Decreto Ministeriale 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", art. 3. comma 2, "l'utilizzo dei veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dai punti di raccolta agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche programmate dalle autorità scolastiche e dai comuni o dagli altri enti locali". Il servizio di trasporto scolastico pertanto è messo a disposizione per le gite scolastiche educative e di istruzione da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale o in località diverse.

2. Rimangono a carico delle scuole le spese inerenti dette iniziative.

3. L'Istituto scolastico, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa dovrà comunicare (alla Ditta aggiudicataria della gestione del servizio e per conoscenza al Comune) la data, l'itinerario, il numero dei partecipanti e l'orario di effettuazione.

4. La ditta nella valutazione delle richieste dovrà dare assoluta priorità al servizio ordinario di trasporto.

Art. 12) Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile e le disposizioni normative previste in materia.

2. Il presente regolamento consta di n. 12 articoli

3. Ai sensi dell'art. 91 comma 6 dello Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo 89/2005, il presente regolamento sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 gg dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

4. Ogni altra disposizione prevista dall'Amministrazione Comunale, qualora in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, si intende abrogata.